

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma – Lungotevere dei Mellini, 45
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci
Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci
Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 20/02/2024

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 18/F/2024

OGGETTO: COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI – NOVITA'2024

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo comunicarLe che, in tutti i casi in cui si compensano crediti di natura tributaria o previdenziale è obbligatorio l'utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

È quanto emerge dalle modifiche introdotte dalla **legge di Bilancio 2024** che, con effetto dal 1° luglio 2024, non consente più l'utilizzo dei servizi di pagamento delle banche e poste, il c.d. home banking, in caso di compensazione di crediti con debiti, anche se di diversa natura.

Cambiano, inoltre, le **tempistiche** per la compensazione dei crediti previdenziali: le disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio ma sarà un apposito provvedimento congiunto di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL a definire la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva.

Tra le novità previste dalla [legge di Bilancio 2024](#) meritano una particolare attenzione (nonostante non abbiano effetto già dal 1° gennaio 2024, ma solo dal secondo semestre dell'anno) le nuove regole sulle compensazioni di crediti per imposte e contributi ([art. 1](#), commi 94-98, [legge n. 213/2023](#)).

L'intervento, di natura restrittiva, ha il fine di limitare i tanti casi di utilizzo fraudolento dell'istituto della compensazione.

Infatti, per la presentazione di un modello F24 contenente compensazioni, viene di fatto eliminata la possibilità di servirsi dei canali telematici "privati" ovvero di quelli messi a disposizione dalle banche e dalle poste - c.d. home banking.

L'unica modalità autorizzata e permessa è quella di utilizzare i servizi di pagamento messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, sempre nell'ottica del contrasto alle frodi:

- si limita la possibilità di compensazioni per chi ha ruoli esecutivi affidati all'agente della riscossione per importi superiori a 100.000 euro;
- si prevedono nuove tempistiche per le compensazioni di crediti di natura previdenziale.

Le nuove modalità di compensazione non hanno effetto immediato, ma scattano dal 1° luglio 2024; ciò non toglie che è bene iniziare ad approfondire la questione considerato l'impatto che esse avranno sulla generalità dei contribuenti.

Le novità in sintesi

Con effetto dal 1° luglio 2024:

- a) si sopprime la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- b) per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, a partire dal 1° luglio 2024, sarà esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.

Tale esclusione cessa solo quando le violazioni contestate sono state completamente rimosse.

Inoltre, in questi casi si applicheranno le regole secondo cui:

- a) l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio ([art. 37](#), comma 49-ter, [D.L. n. 223/2006](#));
- b) qualora, in esito all’attività di controllo di cui al punto precedente, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto ([art. 37](#), comma 49-quater, [D.L. n. 223/2006](#)).

Compensazione di crediti previdenziali

Sempre dal 1° luglio 2024, nel caso in cui si compensano crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL occorre utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, un’altra disposizione prevista dalla legge di Bilancio (comma 97) - che, però, è in vigore dal 1° gennaio 2024 - prevede che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:

- a) dai **datori di lavoro non agricoli** a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- b) dai **datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata** per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- c) dai **lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

Entrata in vigore

Le nuove regole sulle compensazioni hanno effetto dal 1° luglio 2024, mentre quelle sulle tempistiche delle compensazioni dei contributi previdenziali dal 1° gennaio 2024.

Va però precisato che, come previsto dal comma 98 della legge di Bilancio, relativamente alle nuove regole sulle compensazioni dei crediti previdenziali, sarà un apposito provvedimento congiunto dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL a definire la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci